

N. R.G. 12842/2022



**TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 12842/2022;
visto il provvedimento del 08/11/2023, con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 07/11/2023 ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

Che entro il 09/03/2024 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania
www.csacatania.ct-egov.it;

Rinvia per consentire l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 150 c.p.c e l'eventuale costituzione in giudizio dei soggetti controinteressati all'udienza del 21/05/2024 ore 9:00.

Visti gli articoli 127 e 127 ter c.p.c. ;

ritenuti sussistenti i presupposti ivi previsti per la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter cpc;

considerato che va assegnato il termine perentorio come per legge per il suddetto deposito;

DISPONE che l'udienza del 21/05/2024 ore 9:00 sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni redatte secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma C) di cui al DM 7/8/2023 n. 110



ASSEGNA a tal fine alle parti termine perentorio **sino al giorno e all'ora fissati** per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel **termine perentorio** suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato; **AVVISA** altresì ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà – ove voglia - opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare.

Catania, 09/11/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Federica Amoroso

